



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2020, proposto da

Claudia Musella, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Regione Campania, non costituita in giudizio;

nei confronti

Antonio Ziviello, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

e CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

A) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (– profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –) – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in

quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

C) quatenus opus sit, del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto;

D) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

E) quatenus opus sit, della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti,

nonché,

in via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento

del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, ad un primo sommario esame e salvi maggiori approfondimenti nel merito, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento (cfr. Ordinanze TAR Campania, Napoli, sezione V, nn 1325, 1328, 1329, 1331 e 1332 del 2020), avuto riguardo al punteggio conseguito dalla ricorrente (20, 90) e alla circostanza che appaiono fondate le censure relative all'erroneità dei contestati quesiti nn. 34, 38 e 41, per cui risulterebbe vinta la prova di resistenza, dovendo il punteggio incrementarsi di 0,65 per ciascuno di essi (0,50, da corrispondersi considerando come esatta la risposta data, più 0,15, essendo stata detratta la

penalizzazione per la risposta reputata errata);

Ritenuto, in particolare, che non appaiono corretti e/o completi, e comunque risultano ambigui e suscettibili di trarre in errore in candidato i quesiti, ovvero le risposte (considerate come errate) come segue:

quanto alla domanda n. 34, la facoltà di sostituire il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. n 81/2008, pur potendo avvenire "in qualsiasi momento", è comunque subordinata al possesso dei requisiti normativamente stabiliti in capo al sostituto;

quanto alla domanda n. 38, in tema di ponti stradali, la risposta considerata come esatta appare contraddetta dalla disciplina delle "verifiche di sicurezza" secondo la ripartizione contenuta al punto 5.1.4. e seguenti, prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante "Norme tecniche per le costruzioni";

quanto alla domanda n. 41, anch'essa in materia di ponti stradali, il quesito si presenta incompleto, non recando l'indicazione del "dettaglio considerato" (cfr. punto 5.1.4.3. del già citato D.M. del 17 gennaio 2018);

Ritenuto, per contro, non fondata la censura relativa al quesito n. 52, in quanto, dal preambolo riportato nel questionario (prima della domanda contestata), è chiaramente desumibile che l'ipotesi del comune campano con popolazione superiore a 15.000 abitanti riguarda anche le successive domande in materia urbanistica, con conseguente agevole individuazione della risposta esatta (circa il termine di 120 giorni per valutare le osservazioni presentate);

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che, nel contemperamento degli opposti interessi, al danno paventato dalla ricorrente possa ovviarsi con l'ammissione con riserva al percorso di formazione, avuto riguardo al rilievo che il numero degli ammessi è inferiore al numero dei posti disponibili;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia, fissando la trattazione nel merito del ricorso come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente alla fase di formazione e rafforzamento.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 febbraio 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO